

CAMERA DEI DEPUTATI N. 6634

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GIOVANARDI, ALOISIO, BALLAMAN, BALOCCHI, BIELLI, BRUGGER, COSTA, CREMA, FOLLINI, GAMBALE, GASPARRI, GRIMALDI, LA MALFA, LIOTTA, LOMBARDI, LUMIA, MONACO, PERETTI, PETRINI, RISARI, SCALIA, SELVA, STEFANI, TESTA, URBANI, VALPIANA, VIGNALI, VITO

Disposizioni in materia di divieto di fumare

Presentata il 10 dicembre 1999

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il divieto di fumo in determinati locali e sui mezzi di trasporto pubblico è attualmente regolamentato dalla legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.

Tale regolamentazione appare oggi, alla luce delle accresciute conoscenze della ricerca clinica ed epidemiologica in materia di patologie correlate al fumo, ed in particolare al fumo passivo, insufficiente a contemplare tutti i casi in cui la esposizione al fumo ambientale di tabacco può configurarsi come una situazione di rischio per la salute collettiva.

In particolare non è stata ancora risolta la situazione dei locali in cui si svolge attività di ristorazione e somministrazione di cibi e bevande. In tali locali devono

necessariamente convivere fumatori e non, molti dei quali non sopportano il fumo passivo, anche per ragioni di salute, e sono costretti a convivere con i fumatori in locali destinati al consumo e alla degustazione di cibi e bevande.

Vi è poi un problema di tutela della salute di coloro che lavorano negli esercizi di ristorazione costretti a convivere con situazioni incompatibili con quanto previsto dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Per dare una risposta a questa situazione, con l'articolo 1 della presente proposta di legge si stabilisce il divieto di

fumare nei locali di ristorazione e somministrazione di cibi e bevande, ad esclusione dei locali riservati ai fumatori (articolo 3).

L'articolo 2 prevede l'esposizione di cartelli in cui siano evidenziate sia la norma che la sanzione prevista per i tra-

sgressori e l'indicazione del soggetto cui spetta garantire l'osservanza del divieto.

Con l'articolo 4 si stabiliscono le sanzioni sia per chi non rispetta il divieto di fumo nei locali non consentiti sia per i soggetti cui compete curare l'osservanza di tale divieto.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È vietato fumare negli esercizi di ristorazione e somministrazione di cibi e bevande, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 3.

ART. 2.

1. Nei locali di cui all'articolo 1 devono essere applicati cartelli recanti:

a) l'informazione relativa al divieto di fumare con la indicazione degli estremi della presente legge, nonché l'entità della sanzione comminata ai trasgressori;

b) l'indicazione del soggetto cui spetta garantire l'osservanza del divieto e dell'autorità cui compete l'accertamento delle infrazioni.

ART. 3.

1. I gestori dei locali di cui all'articolo 1 possono approntare appositi locali riservati ai fumatori, nei quali sia assicurato il ricambio d'aria mediante l'installazione di impianti di condizionamento.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanità, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sentito il Consiglio superiore di sanità, emana disposizioni in ordine ai requisiti microclimatici di rinnovo dell'aria da assicurare con idonei impianti di condizionamento nei locali di cui al comma 1 del presente articolo, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.

3. Ai non fumatori deve essere comunque riservata un'area non inferiore alla metà di quella destinata al consumo di cibi e bevande.

ART. 4.

1. Chiunque fumi nei locali in cui vige il divieto di fumare è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da lire 100 mila a lire 400 mila.

2. I soggetti cui compete garantire l'osservanza del divieto di fumare sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 5 milioni nel caso in cui non ottemperino all'obbligo di apporre i cartelli di cui all'articolo 2 e nel caso in cui consentano di fumare.